



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

Allegato 1 - Regolamento della disciplina di accreditamento ai servizi per il lavoro in Regione Calabria



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

1. Riferimenti normativi e principi alla base del sistema di accreditamento

La Regione Calabria, attraverso l'istituto dell'accREDITamento, riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro erogando sul territorio regionale servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia e con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 ed in coerenza con l'articolo 12 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150.

La Regione Calabria promuove la rete regionale dei servizi per il lavoro e per le politiche attive del lavoro, consentendo a soggetti pubblici e privati, accreditati in base alla normativa vigente, di operare in via complementare o sussidiaria alle attività svolte dalla Regione attraverso i Centri per l'Impiego.

Con la delibera di giunta regionale del 27 aprile 2017, n. 172, la Regione Calabria ha inteso estendere l'ambito di applicabilità del regime di accREDITamento ai servizi per il lavoro passando da un impianto di tipo specialistico (applicabile esclusivamente all'interno del programma Garanzia Giovani ai sensi della delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2015, n. 41) ad un sistema di tipo generalista (applicabile per tutte le iniziative regionali di politica del lavoro che prevedano il coinvolgimento di soggetti accreditati ai servizi per il lavoro).

Il presente documento integra e dettaglia gli aspetti introdotti dalla delibera di giunta regionale del 27 aprile 2017, n. 172 cui il soggetto richiedente l'accREDITamento ai servizi per il lavoro per la Regione Calabria, dovrà fare riferimento.



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

2. Requisiti dei richiedenti

I soggetti interessati ad accreditarsi per l'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio della regione Calabria, devono rispondere ai requisiti previsti nell'allegato B della delibera di giunta regionale del 27 aprile 2017, n. 172.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

3. Servizi oggetto di accreditamento

I servizi oggetto di accreditamento, afferiscono alle cinque aree di prestazioni omogenee di seguito indicate:

Area A - servizi di base

A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi

A2. Orientamento di base, profilazione e presa in carico e stipula del patto di servizio personalizzato

A.3. Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro

Area B - servizi specialistici

B1. Orientamento specialistico e individualizzato

B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze

B3. Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità

Area C - svantaggio e collocamento mirato

C1. Orientamento specialistico e individualizzato

C2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva

C3. Informazioni, Consulenza alle imprese e convenzioni ex l.68/99

C4. Incrocio Domanda/Offerta ex l. n. 68/99

Area D - servizi di inserimento lavorativo

D1. Ausilio alla ricerca di una occupazione

D2. Accompagnamento al lavoro

D3. Assistenza intensiva alla ricerca del lavoro per l'assegno di ricollocazione

D4. Avviamento a selezione presso P.A.

D5. Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati

D6. Servizi per la mobilità territoriale e gestione incentivi

Area E - servizi specialistici ai datori di lavoro

E1. Promozione, scouting presso i datori di lavoro

E2. Gestione fabbisogno occupazionale

E3. Consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo

E4. Consulenza su agevolazioni e finanziamenti



Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

All'atto della domanda i soggetti richiedono l'accreditamento per i seguenti servizi obbligatori:

Area A - servizi di base

- A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi
- A3. Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro

Area D - servizi di inserimento lavorativo

- D1. Ausilio alla ricerca di una occupazione
- D2. Accompagnamento al lavoro
- D3. Assistenza intensiva nella ricerca del lavoro per l'assegno di ricollocazione

Area E- servizi specialistici ai datori di lavoro

- E1. Promozione, scouting presso i datori di lavoro
- E2. Gestione fabbisogno occupazionale

I soggetti possono accreditarsi per l'erogazione di uno o più dei servizi facoltativi di seguito indicati, contestualmente alla domanda di accreditamento ai servizi obbligatori o successivamente ad integrazione della stessa:

Area B - servizi specialistici

- B1. Orientamento specialistico e individualizzato
- B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze
- B3. Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità

Area C - svantaggio e collocamento mirato

- C1. Orientamento specialistico e individualizzato
- C2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva

Area D - servizi di inserimento lavorativo

- D5. Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati
- D6. Servizi per la mobilità territoriale e gestione incentivi

Area E - servizi specialistici ai datori di lavoro

- E3. Consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo
- E4. Consulenza su agevolazioni e finanziamenti

Si precisa che in attesa di regolamentazione ulteriore, a livello nazionale, del servizio di assistenza alla ricollocazione, la figura del tutor dell'assegno di ricollocazione, prevista per l'erogazione del servizio obbligatorio D3 "Assistenza intensiva alla ricerca del lavoro per l'assegno di ricollocazione" è assolta dall'Operatore dei servizi per il lavoro.



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

4. Iter di richiesta, rilascio e mantenimento dell'accreditamento ai servizi per il lavoro

La richiesta di accreditamento ai servizi per il lavoro può essere avanzata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria dell'avviso "Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro".

L'iter di richiesta, rilascio e mantenimento dell'accreditamento segue le fasi di seguito identificate:

FASE	TEMPI
1) Presentazione domanda di accreditamento	A partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso "Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro-Regione Calabria"
2) Valutazione domanda di accreditamento: 2a) istruttoria 2b) verifica a campione tramite controllo in loco	A partire dalla data di ricezione dell'ultima PEC di trasmissione della documentazione richiesta
3) Comunicazione esiti valutazione domanda di accreditamento	Entro 60 gg dalla ricezione della domanda di accreditamento, salvo motivate richieste di integrazione/sospensione da parte della Regione Calabria
4) Esecutività dell'accreditamento ai servizi per il lavoro	A partire dalla pubblicazione degli estremi del soggetto richiedente l'accreditamento all'interno dell'elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro
5) Pubblicazione nell'elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro degli esiti valutazione delle domande di accreditamento	Periodicamente
6) Dimostrazione del mantenimento dei requisiti di accreditamento	Entro la data di scadenza del periodo di validità dell'accreditamento (24 mesi solari)



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

5. Presentazione domanda di accreditamento

I soggetti interessati ad ottenere l'accreditamento ai servizi per il lavoro in Regione Calabria, presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'elenco regionale, alla struttura regionale competente in materia di lavoro, secondo le modalità di seguito indicate:

1. **Compilazione e inoltro della domanda di accreditamento accedendo alla procedura online** al link <http://dipartimentolavoro.aziendacalabrialavoro.com/test/spip/index.html>. Ad inoltro avvenuto, il sistema rilascia una ricevuta contenente data, ora dell'inoltro e codice identificativo della domanda;
2. **Successiva trasmissione degli allegati richiesti** (come evidenziato in allegato 3) dalla posta elettronica certificata del soggetto richiedente alla posta elettronica certificata della Regione Calabria bandi.selfps@pec.regione.calabria.it. Si precisa che la trasmissione via posta elettronica certificata, pena invalidità della domanda inviata, dovrà essere completata entro 24 ore dall'inoltro della domanda di accreditamento di cui al precedente punto 1. È ammissibile l'inoltro di più mail di posta elettronica certificata, purché entro il limite temporale stabilito. Nella trasmissione della mail di posta elettronica certificata, nel campo oggetto, pena invalidità della domanda, occorre riportare il codice identificativo della domanda di accreditamento, citato al precedente punto 1, seguito dalla numerazione progressiva di trasmissione, contrassegnando l'ultima mail, come illustrato negli esempi di seguito:

ES: primo esempio, invio di tre successive mail di posta elettronica certificata. Il campo oggetto di ciascuna mail conterrà rispettivamente ed esclusivamente la seguente dicitura da completare con l'inserimento dell'ID di riferimento:

- prima mail PEC, indicare nel campo oggetto: ID..... PRIMO INVIO
- seconda mail PEC, indicare nel campo oggetto: ID SECONDO INVIO
- terza e ultima mail PEC, indicare nel campo oggetto: ID TERZO E ULTIMO INVIO

ES: secondo esempio, invio di un'unica mail di posta elettronica certificata. Il campo oggetto della mail conterrà rispettivamente ed esclusivamente la seguente dicitura da completare con l'inserimento dell'ID di riferimento:

- prima mail PEC, indicare nel campo oggetto: ID PRIMO E ULTIMO INVIO

I file inviati via posta elettronica certificata devono essere nominati come riportato nella colonna C delle tabelle contenute in allegato 3.

Tutti i file devono essere in formato pdf.

Si precisa che il dimensionamento massimo di ogni mail di posta elettronica certificata deve essere di 25 MB.

La data dell'ultima mail di posta elettronica certificata di trasmissione, è il riferimento a partire dal quale decorrono i 60 giorni per la valutazione e la comunicazione dell'esito.

Il soggetto richiedente è tenuto alla conservazione della documentazione originale di richiesta di accreditamento per l'intera durata della validità dell'accREDITAMENTO.



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

Si precisa che la procedura semplificata di domanda di accreditamento, illustrata nella successiva sezione 7 “Valutazione domanda di accreditamento: controlli in loco a campione”, non incide sulla documentazione da presentare ai fini della richiesta dell’accredimento ai servizi per il lavoro.

Per chiarimenti nella compilazione della domanda, si invita a scrivere al Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" - Settore n. 6 "Mercato del lavoro, servizi per l'impiego, politiche attive e passive, ammortizzatori sociali" - E-mail ro.cosentino@regione.calabria.it

La ricezione della domanda dà avvio alla fase di valutazione, articolata nei seguenti step:

- istruttoria
- controlli in loco a campione.

6. Valutazione domanda di accreditamento: istruttoria

L’istruttoria è la fase riguardante l’analisi documentale della domanda inviata dal soggetto richiedente l’accredimento ai servizi per il lavoro.

La fase dell’istruttoria è affidata al nucleo di valutazione, organo identificato dal dipartimento regionale competente.

L’istruttoria si sviluppa rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle domande di accreditamento e si svolge verificando la completezza e la correttezza della domanda di accreditamento rispetto a:

- la disciplina regionale di accreditamento ai servizi per il lavoro vigente (delibera di giunta regionale del 27 aprile 2017, n. 172, allegato B);
- l’avviso “Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro- Regione Calabria”;
- il presente regolamento.

Il nucleo di valutazione comunicherà dall’indirizzo di posta elettronica certificata bandi.selfps@pec.regione.calabria.it all’indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente l’esito della fase di istruttoria, formulato in una delle possibili alternative di seguito rappresentate:

- **superamento con esito positivo** e comunicazione di: data definita per l’eventuale controllo in loco (se previsto). Si evidenzia che la data del controllo in loco, da svolgersi entro i 60 gg previsti per il rilascio dell’esito della valutazione della domanda di accreditamento, potrebbe essere oggetto anche di successiva comunicazione;
- **rigetto della candidatura** con esplicitazione delle motivazioni. Si precisa che il soggetto ha facoltà di presentare nuova domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro. La decorrenza dei 60 giorni utili per la valutazione, si attiva dalla ricezione della nuova domanda. In caso di eventuale ulteriore rigetto, è sempre valida la facoltà da parte del soggetto di presentare



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

ulteriore domanda, senza limitazioni nel numero di richieste avanzabili;

- **richiesta di integrazione** da perfezionare entro la scadenza specificata nella comunicazione di esito dell'istruttoria.

7. Valutazione domanda di accreditamento: controlli in loco a campione

Il controllo in loco, finalizzato al rilascio dell'accREDITAMENTO, è realizzato a campione entro i 60 giorni di ricezione della domanda di accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro.

Il criterio di selezione dei soggetti da sottoporre ai controlli in loco segue una procedura semplificata: la ratio della composizione del campione risponde alla necessità di verificare sul campo con attenzione prioritaria i soggetti, tra le diverse tipologie degli organismi accreditabili di cui all'art.4 della delibera di giunta regionale del 27 aprile 2017, n. 172 (allegato B), potenzialmente portatori di un'esperienza meno consolidata in tema di erogazione dei servizi per il lavoro.

La definizione del campione segue pertanto una logica di ottimizzazione orientata a patrimonializzare l'esito positivo del rilascio di precedenti autorizzazioni/ accREDITAMENTI.

La composizione del campione oggetto di attività di controllo in loco, seguirà la gradualità di seguito rappresentata, secondo una logica che identifica con "priorità 1" i soggetti che hanno maggiore probabilità di confluire nella composizione del campione per le azioni di controllo in loco, con "priorità 4" i soggetti che hanno, tra tutte le tipologie previste, la minore probabilità di confluire nella composizione dello stesso campione.

Priorità nell'identificazione dei soggetti componenti il campione oggetto di controllo in loco	
PRIORITÀ 1	soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, richiedenti per la prima volta accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro in Calabria
PRIORITÀ 2	soggetti accREDITATI alla formazione e/o all'orientamento ai sensi del regolamento regionale del 15 febbraio 2011, n. 1-Regione Calabria
PRIORITÀ 3	soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, richiedenti per la prima volta accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro in Calabria
PRIORITÀ 4	soggetti accREDITATI ai servizi per il lavoro ai sensi della delibera di giunta regionale del 27 febbraio 2015, n. 41-Regione Calabria



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

8. Modalità di conduzione del controllo in loco a campione

La procedura di seguito illustrata, riguarda l'intera attività di controllo in loco a campione, sia che si svolga in fase di rilascio dell'accreditamento, sia che si svolga successivamente, come illustrato nella sezione dedicata al mantenimento dell'accreditamento acquisito.

La notifica di data e orario e luogo dell'attività di controllo in loco è comunicata via posta elettronica certificata da parte del servizio competente della Regione Calabria all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto interessato, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data prefissata.

Nell'ottica di consentire al soggetto interessato di considerare una data idonea a favorire il completo svolgimento dell'azione di verifica, soprattutto per quanto riguarda la presenza del personale richiesto, è data possibilità al soggetto di chiedere entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prefissata, il rinvio della stessa. Tale facoltà è esercitabile una sola volta, pena il mancato rilascio/revoca dell'accreditamento concesso.

L'attività di controllo in loco a campione, è svolta presso le sedi indicate dal soggetto nella domanda di richiesta di accreditamento ai servizi per il lavoro.

Alla sessione di controllo in loco occorre siano presenti:

- il responsabile organizzativo del soggetto accreditato della sede operativa coinvolta nelle attività di controllo
- un operatore dei servizi per il lavoro, di riferimento della sede operativa coinvolta nelle attività di controllo.

È giustificata la sola assenza dell'operatore dei servizi per il lavoro se contemporaneamente impegnato nello svolgimento di attività legate all'erogazione dei servizi per il lavoro, in altra sede accreditata del soggetto richiedente. Tale assenza deve essere comunicata via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata di riferimento della Regione Calabria entro 2 giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la visita in loco. Si precisa che è facoltà della Regione Calabria verificare la sussistenza della condizione sopra esposta, attivando controlli contemporanei nelle due sedi interessate.

È ammissibile un solo rinvio della seduta di controllo, per le motivazioni riconducibili all'assenza dell'operatore dei servizi per il lavoro sopra citate, pena il mancato rilascio/revoca dell'accreditamento concesso.

L'addetto al controllo durante l'attività, cura l'acquisizione delle evidenze necessarie alla valutazione in loco del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro.

L'addetto al controllo conduce la sessione ricorrendo a:

- colloqui e interviste con le figure professionali rappresentanti del soggetto;



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

- analisi documentale;
- verifiche sul campo.

Ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo in loco, si precisa che tutta la documentazione presentata alla Regione Calabria in fase di domanda di accreditamento, nonché ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, occorre sia presente in copia presso la sede interessata dall'azione di controllo in loco.

L'analisi documentale mira a verificare la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda di accreditamento.

L'addetto al controllo ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione in funzione dell'andamento delle verifiche.

L'esito dell'attività di controllo in loco, è formulato dall'addetto al controllo ed è formalizzato nel rapporto di controllo in loco.

Il documento è articolato nelle seguenti sezioni:

- elenco nominativo delle figure presenti alla sessione di controllo in loco;
- modalità operative di conduzione del controllo in loco;
- esito dell'azione di controllo in loco.

L'esito dell'azione di controllo in loco è espresso in una delle seguenti formulazioni:

1. **esito positivo**, con conseguente rilascio/conferma dell'accREDITamento rilasciato;
2. **richiesta di adeguamento**, conseguente al riscontro di condizioni di non conformità sanabili: il soggetto richiedente/accreditato è tenuto ad attuare l'adeguamento richiesto entro la scadenza indicata nel rapporto di controllo in loco, pena il mancato rilascio/revoca dell'accREDITamento. La verifica delle azioni correttive mirate a sanare la condizione di non conformità, potrà essere di carattere esclusivamente documentale, oppure potrà richiedere l'effettuazione di un nuovo controllo in loco;
3. **esito negativo**, con conseguente mancato rilascio/revoca dell'accREDITamento.

Il rapporto di controllo in loco è trasmesso al soggetto richiedente/accreditato via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto richiedente l'accREDITamento, entro 10 giorni lavorativi dallo svolgimento della sessione di controllo in loco.

In caso di esito positivo del controllo in loco, il soggetto è titolato all'erogazione dei servizi per il lavoro oggetto della domanda di accREDITamento a partire dalla data di pubblicazione degli estremi di riferimento della domanda presentata nell'elenco regionale dei soggetti accREDITati all'erogazione dei servizi per il lavoro.

L'elenco regionale dei soggetti accREDITati ai servizi per il lavoro prevederà per ogni soggetto accREDITato, la specificazione delle aree di servizio oggetto di accREDITamento, nonché delle sedi operative accREDITate sul territorio regionale.



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

Il dirigente della struttura regionale competente rilascia, con apposito provvedimento, l'accreditamento definitivo e l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro dandone comunicazione via posta elettronica certificata al soggetto interessato.

9. Validità e mantenimento dell'accreditamento

Qualora durante il periodo di validità dell'accreditamento, intervengano variazioni ai requisiti dichiarati, il soggetto è tenuto ad aggiornare tempestivamente, entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuta variazione, le relative informazioni e/o documenti mediante invio di apposita comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata di del competente Settore n. 6 “

Tale procedura riguarda anche i casi di: apertura di nuove sedi o trasferimento delle stesse.

La Regione Calabria risponderà via posta elettronica certificata all'indirizzo mail di posta elettronica certificata del soggetto comunicante la variazione, evidenziando, in funzione del caso specifico, la documentazione integrativa eventualmente da trasmettere e la relativa procedura da seguire.

Dalla data di acquisizione dell'accreditamento ai servizi per il lavoro, ogni 24 mesi (mesi solari), il soggetto accreditato è tenuto a dimostrare il permanere dei requisiti di cui alla disciplina regionale di accreditamento (delibera di giunta regionale del 27 aprile 2017, n. 172).

Tale dichiarazione deve essere inviata entro la data di scadenza, pena la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale, secondo le modalità definite dalla Regione Calabria.

La Regione Calabria procederà con le attività di verifica in loco a campione, utilizzando come criterio prioritario nell'individuazione delle strutture da valutare, la candidatura/partecipazione ad interventi di politica attiva del lavoro regionali e nazionali, con attenzione prioritaria ai soggetti non sottoposti a verifica in fase di istanza di accreditamento.



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

10. Monitoraggio e valutazione delle prestazioni erogate

Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina di riferimento (delibera di giunta regionale del 27 aprile 2017, n. 172), la Regione Calabria si dota di un piano di monitoraggio qualitativo ispirato a logiche di rating e di un modello unitario di audit e monitoraggio degli standard dei servizi e delle misure di politica attiva previste in specifici atti di programmazione ed erogate dai soggetti accreditati.

I criteri e le modalità di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e delle politiche attive erogate sarà stabilita dal piano di monitoraggio e valutazione e dal modello unitario di audit.

La partecipazione alle iniziative previste dal piano di monitoraggio e valutazione è una condizione essenziale ai fini del mantenimento dell'accreditamento.

Il piano di monitoraggio e valutazione, i relativi criteri e indicatori per la misurazione qualitativa dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate, gli strumenti e i metodi di rilevazione, saranno definiti con apposito provvedimento e saranno comunicati ai soggetti accreditati, oltreché debitamente pubblicizzati.